ENEA – Roma, 24 Gennaio 2011

IL PUNTO DI VISTA DEI PRODUTTORI DI BIOCARBURANTI

Dott.ssa M.R. Di Somma

ASSOCOSTIERI *Unione Produttori Biocarburanti*

ASSOCOSTIERI - UNIONE PRODUTTORI BIOCARBURANTI

Assocostieri è l'associazione italiana della logistica energetica, aderisce a Confindustria ed a Confindustria Energia. Vanta circa 100 associati ed una capacità di stoccaggio complessiva di ca. 5 milioni di m^3 .

Unione Produttori Biocarburanti è il raggruppamento di aziende di Assocostieri che unisce i produttori nazionali di biodiesel e di bioetanolo.

Unione Produttori Biocarburanti rappresenta e promuove lo sviluppo del settore in tutte le principali sedi istituzionali nazionali ed internazionali e nei confronti di tutti gli *stakeholders* interessati al biodiesel.

NOTIZIE SUL SETTORE BIOCARBURANTI

ASSOCOSTIERI Unione Produttori Biocarburanti

IMPIANTI PRODUZIONE BIODIESEL

AZIENDE ASSOCIATE	LOCALITA'	CAPACITA' PRODUTTIVA tonn
ALCHEMIA ITALIA SRL	Rovigo (RO)	15.000
BIO-VE-OIL OLIMPO SRL	Corato (BA)	100.000
CEREAL DOCKS SPA	Vicenza (VI)	150.000
COMLUBE SRL	Castenedolo (BS)	120.000
DP LUBRIFICANTI SRL	Aprilia (LT)	155.520
ECOIL	Priolo (SR)	200.000
F.A.R. Fabbrica Adesivi Resine Spa Divisione Polioli	Cologno Monzese (MI)	100.000
ECO FOX SRL	Vasto (CH)	131.370
ITAL BI OIL SRL	Monopoli (BA)	190.304
ITAL GREEN OIL SRL	San Pietro di Morubio (VR)	365.000
GDR BIOCARBURANTI	Cernusco sul Naviglio (MI)	50.000
MYTHEN SPA	Ferrandina (MT)	200.000
NOVAOL SRL	Livorno (LI)	250.000
NOVAOL SRL	Ravenna (RA)	200.000
OIL.B SRL	Solbiate Olona (VA)	200.000
OXEM S.p.A.	Mezzana Bigli (PV)	200.000
TOTALE IMPIANTI IN ESERCIZIO		**2.327.194**

Collegamento al sito

Impianti da realizzare

STATISTICHE NAZIONALI BIODIESEL

Anno 2009

TONN.

CAPACITA' PRODUTTIVA	PRODUZIONE	IMPORTAZIONI	ESPORTAZIONI	IMMISSIONI IN CONSUMO
2.327.194	795.118	463.390	88.670	1.185.573

FATTURATO euro	DIPENDENTI numero
1.205.437.411	364

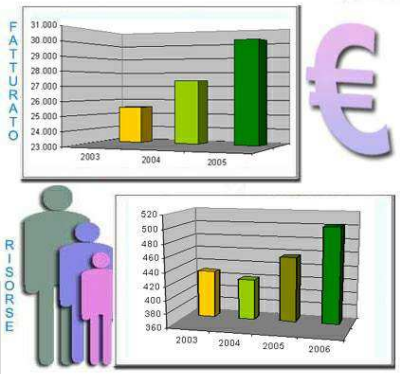

ASSOCOSTIERI *Unione Produttori Biocarburanti*

STATISTICHE NAZIONALI BIODIESEL

Anno 2008

TONN.

CAPACITA' PRODUTTIVA	PRODUZIONE	IMPORTAZIONI	ESPORTAZIONI	IMMISSIONI IN CONSUMO
2.327.194	670.449	239.887	108.426	747.725

FATTURATO euro	DIPENDENTI numero
1.273.203.761	480

STATISTICHE EUROPEE BIODIESEL

PRODUZIONE Anno 2009	
PAESE	'000 TONN.
Germania	2.539
Francia	1.959
Spagna	859
Italia	737
Belgio	416
Polonia	332
Paesi Bassi	323
Austria	310
Portogallo	250
Danimarca/Svezia	233
Finlandia	220
Rep. Ceca	164
Regno Unito	137
Ungaria	133
Slovacchia	101
Lituania	98
Grecia	77
Lettonia	44
Romania	29
Bulgaria	25
Estonia	24
Irlanda	17
Cipro	9
Slovenia	9
Malta	1
Lussemburgo	0
TOTALE	9.046

CAPACITA' PRODUTTIVA Anno 2010	
PAESE	'000 TONN.
Germania	4.933
Spagna	4.100
Francia	2.505
Italia	2.375
Paesi Bassi	1.036
Polonia	710
Belgio	670
Grecia	662
Regno Unito	609
Austria	560
Portogallo	468
Bulgaria	425
Rep. Ceca	427
Finlandia	340
Romania	307
Danimarca	250
Svezia	212
Ungaria	158
Lettonia	156
Slovacchia	156
Lituania	147
Estonia	135
Slovenia	105
Irlanda	76
Cipro	20
Malta	8
Lussemburgo	0
TOTALE	21.904

AZIENDE PRODUTTRICI DI BIOETANOLO IN ITALIA

AZIENDE ASSOCIATE	LOCALITA'	CAPACITA' PRODUTTIVA (tonn.)
Caviro Distillerie S.r.l.	Faenza (RA)	43.000
I.M.A. S.r.l.	Partinico (PA)	172.000

STATISTICHE NAZIONALI BIOETANOLO

Anno 2010

FATTURATO euro	DIPENDENTI numero	CAPACITA' PRODUTTIVA	PRODUZIONE
		TONN.	
46.709.640	66	215.000	46.295

ASSOCOSTIERI *Unione Produttori Biocarburanti*

STATISTICHE NAZIONALI BIOETANOLO

Anno 2009

FATTURATO euro	DIPENDENTI numero	CAPACITA' PRODUTTIVA	PRODUZIONE
		TONN.	
37.380.120	19	215.000	102.000

STATISTICHE NAZIONALI BIOETANOLO

Anno 2008

FATTURATO euro	DIPENDENTI numero	CAPACITA' PRODUTTIVA	PRODUZIONE
		TONN.	
26.071.796	15	172.700	36.510

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

- **Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.**

- **Direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 per quanto riguarda le specifiche a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CE.**

Quadro Normativo Nazionale

- **Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.**

- **Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzine combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.**

PIANO DI AZIONE NAZIONALE
Strategia di Attuazione
Settore Trasporti

1. **Misure di sviluppo: obbligo quota minima con percentuale aumentata nel tempo.**

2. **Riconoscimento di maggior valore, ai fini del rispetto dell'obbligo, ai biocarburanti di seconda generazione, a quelli ricavati dai rifiuti e da altre materie prime di origine non alimentare e quelli che presentano maggiori vantaggi in termini di emissioni evitate di gas serra o garantiscono specifici obiettivi ambientali.**

3. **Introduzione misure volte a sostenere l'impiego in extra-rete di biodiesel miscelato al 25% (ad esempio, nelle flotte di trasporto pubblico).**

RISPETTO DEI CRITERI DI SOSTENIBILITA' E VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL SISTEMA

- **Sistema di tracciabilità e certificazione che comprende tutte le fasi del ciclo produttivo, dalla coltivazione delle materie prime agricole fino al prodotto finito.**
  In caso di sottoprodotti di origine non agricola, a partire dal luogo di origine.

- **Sviluppare un sistema nazionale di verifica e certificazione che integri tutti gli elementi necessari ad individuare il rispetto delle condizioni "on/off" della direttiva.**

- **Studio Ministero Politiche Agricole sulla metodologia per il calcolo della riduzione delle emissioni ad effetto serra.**

Metodologia utile per la verifica della rispondenza delle principali tipologie di biodiesel ai requisiti di sostenibilità dettati dalla direttiva estendibile a tutti i biocarburanti.

- **Per i biocarburanti prodotti al di fuori dell'Unione Europea o a partire da materia prima proveniente da paesi terzi, si potrà fare ricorso agli accordi bilateriali o multilaterali eventualmente conclusi dalla UE**

oppure

- **potranno essere accompagnati da certificazione rilasciata sulla base di uno schema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione.**

- **In assenza di tali accordi o schemi volontari per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità, il prodotto deve essere accompagnato da certificazione rilasciata da un Ente accreditato secondo parametri individuati e regolamentati dalla normativa nazionale.**

DECRETI DA EMANARE

Art. 29 – Comma 2

Decreto interministeriale proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il concerto del Ministero dell'Ambiente, con il Ministero delle Politiche Agricole e del Ministero dell'Economia per la fissazione della quota di obbligo per gli anni dal 2015 al 2020.

Art. 29 – Comma 3

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento saranno stabilite, dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le modalità di accreditamento degli impianti di produzione.

Art. 29 – Comma 2

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero delle Politiche Agricole, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, saranno stabilite le maggiorazioni rispetto al contenuto energetico effettuato per:

a) i biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea;
b) i biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purchè la percentuale di biocarburanti impiegata sia pari al 25% e fermi restando i requisiti di sostenibilità;
c) i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti come definiti, individuati e tracciati ai sensi del D.Lgs. 152/06.

SOSTENIBILITA’ BIOCARBURANTI

Art. 34 – Criteri per i biocarburanti

A decorrere dal 1 Gennaio 2012, i biocarburanti utilizzati nei trasporti sono conteggiabili per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 23 Aprile 2009.

ART. 35
VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI SOSTENIBILITA' PER I BIOCARBURANTI

Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE"

Criticità

- **Contenitore carente degli elementi essenziali per la definizione di riferimenti certi regolamentari per la necessaria programmazione degli adempimenti a partire dal 1 Gennaio 2012.**
- **Rinvio ad una eccessiva decretazione successiva per l'implementazione della direttiva.**
- **Carenza dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti.**
- **Carenza delle disposizioni per la verifica dei criteri di sostenibilità.**
- **Nessuna armonizzazione, sia in termini di contenuti che di decorrenza con lo schema di provvedimento di recepimento della direttiva 30/2009.**
- **Divergenza tra la definizione di sottoprodotto e residuo tra i due provvedimenti di recepimento delle direttive 2009/28 e 2009/30.**

DEFINIZIONE SOTTOPRODOTTO

Art. 183, comma 1 lettera p), previgente D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale), come modificato dall'art. 2 comma 20, D.Lgs. 4/2008

*"sono sottoprodotti le **sostanze ed i materiali** dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:"*

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato.

Art. 184 bis D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale), come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 205/2010

*"È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), **qualsiasi sostanza od oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da Parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per I biocarburanti (2010/C 160/02)

La direttiva non contiene di per sé una definizione di «rifiuti» e «residui». La Commissione ritiene che tali termini debbano essere interpretati conformemente agli obiettivi della direttiva:

— per il doppio conteggio: diversificazione delle materie prime ([6]),

— per la metodologia relativa ai gas a effetto serra: nessuna emissione è attribuita a prodotti secondari di cui non era prevista la produzione, quali la paglia nel caso della produzione di frumento ([7]).

In tale contesto, per «rifiuto» si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi ([8]). Le materie prime che sono state intenzionalmente modificate per essere contabilizzate come rifiuti (ad esempio mediante l'aggiunta di rifiuti a materiali che non sono tali) non devono essere considerate ammissibili.

In tale contesto i residui possono includere:

— residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, e

— residui della lavorazione.

Un residuo della lavorazione è una sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione. Esso non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo.

Tra gli esempi di residui figurano la glicerina grezza, la pece di tallolio e il letame.

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustile utilizzato dalla navi adibite alla navigazione ed abroga la direttiva 93/12/CEE”

Art. 1 – Comma 2

Definizione
“Operatore economico”: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in un paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi conto pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi conto pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario.

ASSOCOSTIERI *Unione Produttori Biocarburanti*

PROPOSTA
OPERATORE ECONOMICO

Operatore economico: persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in un paese terzo che immette in consumo biocarburanti destinati al mercato interno attraverso un deposito fiscale (cancello d'ingresso).

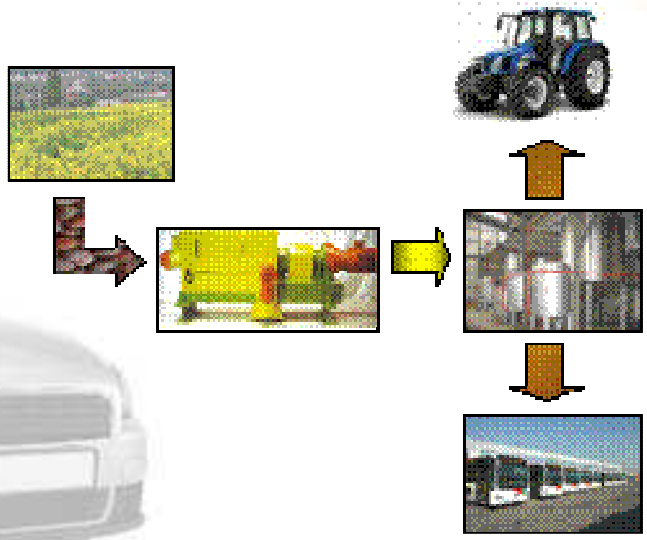

La definizione di operatore economico non risponde agli indirizzi della Commissione Europea che ha ben definito l'operatore economico inserendolo nel contesto del sistema fiscale, quindi legato al pagamento dell'accisa ed alle strutture del deposito fiscale che meglio rispondono ai più rigorosi criteri di controllo da parte degli organismi fiscali.

Riteniamo, quindi, che debba essere rivisto il termine di "fornitore" e di "operatore economico", attenendosi all'indirizzo comunitario.

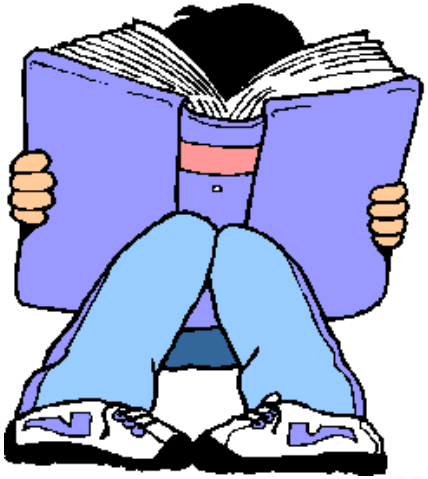

ART. 7-QUATER
Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti

PUNTO 5

Gli operatori economici devono fornire le seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:

a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acque in zone afflitte da carenza idrica;

b) se il paese terzo o lo Stato membro dell'Unione Europea da cui proviene la materia prima ha ratificato ed attuato le seguenti convenzioni sull'organizzazione internazionale del lavoro:

1. **Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio.**

2. **Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale.**

3. **Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva.**

4. **Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale.**

5. **Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato.**

6. **Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione.**

7. **Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego.**

8. **Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione.**

ULTERIORI RINVII
Art. 2 – Disposizioni transitorie e finali
Comma 6

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ministero dello Sviluppo Economico

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

a) **Le modalità di funzionamento del Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti previsto all'art. 7-quater, nonché le procedure di adesione allo stesso.**

b) **Le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui al comma 5 dell'articolo 7-quater.**

c) **Le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 dell'articolo 7-quater.**

ART. 7-bis
Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra
Comma 2

A decorrere dal 1 Gennaio 2012, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono, annualmente, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:

a) Il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energie fornite con l'indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;

b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

<u>COMMA 3</u>

La relazione di cui al comma 2 è accompagnata dai documenti comprovanti l'avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di sostenibilità e dagli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-ter, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5.

c) **Il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

E' evidente che il rispetto del termine del 31 Gennaio 2012 comporta che il sistema deve essere già operativo a partire dall'anno 2011.

Quanto sopra, in contrasto con la decorrenza del termine del 1 Gennaio 2012 fissato nel provvedimento di recepimento della direttiva 2009/28 e in presenza di un vuoto regolamentare di attuazione dei principi fissati dallo stesso provvedimento.

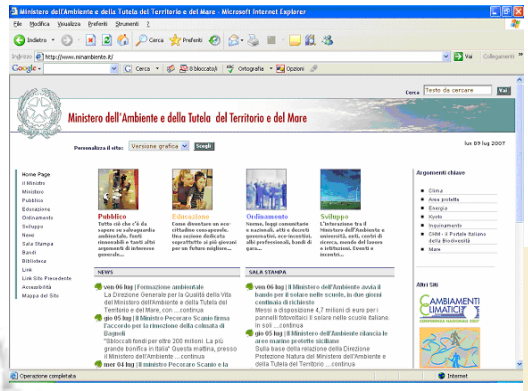

Grazie per la Vs. attenzione!

Assocostieri-Unione Produttori Biocarburanti
Via Di Vigna Murata, 40
00143 Roma (RM)
Tel.: 06/5004658-9 Fax: 065011697
Email: assocostieri@assocostieri.it
Siti web: www.assocostieri.it www.assocostieribiodiesel.com

ASSOCOSTIERI Unione Produttori Biocarburanti